

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2116 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 *sexies*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, a decorrere dal 15 giugno 2017 i fornitori nazionali non dovrebbero applicare nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, se tali chiamate rientrano nei limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto.
- (2) Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l'eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 della Commissione ⁽²⁾ fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione da applicare nel 2019 sulla base dei dati al 1° luglio 2018.
- (4) L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri in merito al livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte, in conformità agli articoli 7 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e all'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili, nonché in merito al numero totale di abbonati negli Stati membri.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro, sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri e poi dividendo il totale ottenuto per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri, sulla base dei dati al 1° luglio 2019. Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2019 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

